



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

50/19702

CONTIBUTO UNIFICATO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

Scioglimento del curatore
fallimentare da contratto
preliminare di compravendita.

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni	OLLA	- Presidente -	R.G.N. 20984/02
Dott. Donato	PLENTEDA	- Rel. Consigliere -	
Dott. Aniello	NAPPI	- Consigliere -	Cron. 20451
Dott. Sergio	DEL CORE	- Consigliere -	Rep. 4455
Dott. Maria Cristina	GIANCOLA	- Consigliere -	Ud.25/05/05

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

FALCINELLI FILIPPO, elettivamente domiciliato in ROMA
PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso l'avvocato BRUNO
GUARDASCIONE, che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato RODOLFO VALDINA, giusta mandato a margine
del ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO CODEFI SRL, in persona del curatore dott.
SERGIO GIANNINI pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA S ORSOLA 8, presso l'avvocato PAOLO TENTORI
MONTALTO, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO
TENTORI MONTALTO, giusta procura speciale in calce al

2005

2368



controricorso

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 64/02 della Corte d'Appello di
PERUGIA, depositata il 13/03/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/05/2005 dal Consigliere Dott. Donato
PLENTEDA;

udito per il ricorrente l'Avvocato VALDINA che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Falcinelli Filippo convenne con atto 28.7.1996 di-
nanzi al Tribunale di Perugia la soc. Codefi s.r.l.,
perché fosse dichiarata tenuta a dare esecuzione
all'obbligo da quest'ultima assunto con preliminare
26.7.1993, di vendergli alcune porzioni di fabbricato
in Perugia.

La domanda fu accolta con sent.17.4.1999, nella
contumacia della Codefi, che con sent. 20.4.1998 era
stata dichiarata fallita.

Propose appello il curatore del fallimento, dichia-
rando di aver manifestato al promissario acquirente la
propria volontà di sciogliersi dal contratto prelimina-



re ai sensi dell'art. 72 l.f. e su tale circostanza fondò il motivo di impugnazione, con la richiesta che fosse dichiarato sciolto il contratto, fossero compensate le spese di primo grado e fosse condannata controparte a quelle di appello.

L'appellato eccepì la tardività della domanda e della produzione documentale di parte avversa, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., eccezioni che la Corte di Appello di Perugia ha respinto, riformando con sent. 13.3.2002 la sentenza del tribunale e così rigettando la domanda del Falcinelli.

Ha ritenuto la corte territoriale che il curatore fosse abilitato alla dichiarazione di recesso, essendo quel potere consentito dalla legge sino al passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c.; e che dunque legittima fosse la dichiarazione resa nella specie, sia giudizialmente che stragiudizialmente, tanto più considerando che l'art. 2932 c.c. pone alla sentenza sostitutiva del contratto la condizione che tanto sia ancora possibile.

Propone ricorso per cassazione con due motivi Falcinelli Filippo; resiste con controricorso il fallimento. Entrambi hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente denuncia l'omesso



esame e la omessa motivazione con riferimento alle eccezioni di inammissibilità delle domande e produzioni documentali in appello e di impossibilità di manifestazioni di volontà del curatore al di fuori della sede processuale, una volta che il fallimento intervenga dopo la introduzione di giudizio.

Con il secondo è denunciata la violazione degli artt. 2932, 2652 n.2 c.c., 43 e 72 l.f..

Posto che il curatore non può rendere dichiarazioni fuori del processo né tardivamente durante il processo, censura la impugnata decisione per avere implicitamente disatteso le eccezioni e rilevato che lo scioglimento del contratto era derivato dalla manifestazione di volontà contraria a quella di mantenere ferma la promessa.

Ribadisce quanto già dedotto con il primo motivo, sotto il profilo del vizio motivazionale e cioè che al giudice non è consentito di prendere atto di manifestazioni di volontà fuori del processo o in ritardo nel corso di esso.

I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, dal momento che costituiscono esplicitazioni di una medesima doglianza, la quale non merita di essere accolta.

E' infatti infondata la denuncia di inammissibilità



delle domande e produzioni in appello, con l'addebito alla corte di merito di non avere esaminato siffatta eccezione, articolata sotto il profilo che la manifestazione di volontà di scioglimento dal contratto da parte del curatore non potesse avvenire fuori dal processo e che nel processo si dovesse realizzare nei tempi consentiti dalla disciplina procedimentale, che con l'art. 345 c.p.c. impedisce la proposizione di domande ed eccezioni non svolte nel primo grado di giudizio.

La tesi non può essere condivisa.

E' consolidato l'orientamento di questa Corte che l'esercizio della opzione del curatore del fallimento del promittente venditore, consentitagli dall'art. 72 IV° comma l.f., trova come unica situazione di arresto il trasferimento del bene, cioè la esecuzione del preliminare attraverso il definitivo, ovvero attraverso la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., resa in difetto di adempimento del preliminare e passata in giudicato (Cass. 320/2004; 16505/2003; 17257/2002; 14102/2000; 3867/2000; 239/1999).

Ciò posto, non ha ragione alcuna di essere invocata la disposizione dell'art. 345 c.p.c., che regola l'attività processuale della parte costituita, mentre la manifestazione di volontà del curatore è attività di natura sostanziale che, quali che siano la sede ed il



momento in cui interviene - tranne che non trovi la situazione consolidata, come prima si è detto - opera direttamente sul contratto, al di fuori di mediazioni giudiziarie.

Nella specie peraltro il curatore, oltre ad avere manifestato al promissario acquirente la volontà di scioglimento, su di essa fondò il motivo di impugnazione, ribadendola in sede processuale e così impedendo che la sentenza di primo grado diventasse definitiva.

Di tale principio la corte territoriale ha fatto dunque corretta applicazione, fornendo sul punto adeguata motivazione, sì da privare di giustificazione la denuncia di vizio motivazionale.

Nel secondo motivo il ricorrente, dopo avere ribadito la tesi della inammissibilità delle dichiarazioni di scioglimento dal contratto, esterne al processo ovvero ad esso interne, ma tardive, prospetta " la incongruità di una ricostruzione che non tenga in conto l'assetto del confronto processuale tra la pretesa attività del promettente acquirente per ottenere la sentenza ex art. 2932 c.c. e resa pubblica secondo la previsione dell'art. 2652 n. 2 c.c. e il controdiritto del curatore (subentrato) rivolto ad impedire l'accoglimento della domanda". E aggiunge " Si tratta di assetto che imponeva al curatore di assumere con-



gruamente e tempestivamente le iniziative di resistenza nell'ambito del giudizio con le forme dovute".

Con la memoria ex art. 378 c.p.c. richiama, infine, la decisione delle sezioni unite di questa Corte (n. 12505/2004) a sostegno della esclusione della facoltà di scioglimento da parte del curatore, pur quando venga ritualmente esercitata nell'ambito di un processo iniziato e coltivato per far valere l'effetto di un contratto preliminare con lo strumento dell'art. 2932 c.c."

Va anzitutto rilevato che la decisione richiamata ha riguardato una fattispecie negoziale - contratto preliminare di permuta immobiliare - diversa dal preliminare di vendita, dal momento che nella prima non è rinvenibile una distinzione di ruoli, come nell'altra, in cui i regimi sono differenziati a seconda che il fallimento riguardi il venditore o il compratore, " in quanto il reciproco trasferimento delle cose (o dei diritti) oggetto del contratto comporta che ciascuno dei contraenti assuma, al tempo stesso, la posizione di alienante e di acquirente", per cui gli effetti della dichiarazione di fallimento sono regolati in modo uniforme, chiunque sia a fallire dei permutanti, con la conseguenza che in tal caso la disciplina non può non essere uniforme secondo il criterio delineato nei primi



tre commi dell'art. 72 l.f. e non anche secondo quello del IV° comma.

In ogni caso essa è inconferente rispetto alle questioni dedotte dal ricorrente, che ha fatto esclusivamente leva sulla supposta irritualità e tardività di esercizio della facoltà di scioglimento, in quanto avvenuto fuori del processo ovvero soltanto in appello.

Il ricorso va dunque respinto.

Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Roma 25.5.2005

Il Consigliere estensore

Donato Plenteda

Il Presidente

Giovanni Olla

CANCELLIERE
Andrea Bianchi

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Prima Sezione

Depositato 21 OTT. 2005

Il
CANCELLIERE